



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

38121 TRENTO - Via Valentina Zambra, 16 - Tel. 0461 82 50 94 - Fax 0461 82 57 68

e-mail: info@ordinefarmacistitrento.it pec: ordinefarmacistitn@pec.fofi.it

Cod. Fisc. 80013330222

TRENTO, **21 DIC. 2018**

Prot. n. 957/E.2  
Circ. n. 16/2018/C.1

A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL'ALBO DEI FARMACISTI  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
LORO SEDI

Si allega il Regolamento Farmaceutico aggiornato alla data del 10 ottobre 2018.

In particolare si richiama l'attenzione sulle modifiche di cui all'art. 10 punto 3 e punto 4 nel quale si evidenzia come:

### *Art. 10*

*3. Nel servizio di turno a chiamata il farmacista è tenuto a predisporre la presenza di un campanello con trasferimento di chiamata o ad indicare con chiarezza il numero di telefono a cui risponde. Il farmacista deve assicurare l'arrivo in farmacia entro venti minuti dal momento della chiamata.*

*4. Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista deve sempre rispondere alle chiamate, assicurando la distribuzione dei farmaci di libera vendita, la consegna dei farmaci prescritti dal medico e garantendo, in caso di urgente necessità, la consegna di dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e articoli sanitari.*

Con l'occasione l'augurio a voi tutte e tutti per un felice Natale e un buon 2019.

All.: Regolamento Farmaceutico



185088

**Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2018**

**Provincia Autonoma di Trento**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 10 ottobre 2018, n. 20-95/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg. "Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29)**

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige"; ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana con suo decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale la Giunta provinciale delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visti gli articoli 54, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 102 di data 3 febbraio 2014 concernente l'approvazione del nuovo regolamento in materia di servizio farmaceutico;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg avente ad oggetto "Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29)";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1851 di data 5 ottobre 2018 concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg "Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29)."

**emana**

il seguente regolamento:

#### **Art. 1**

##### **Modificazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg del 2014**

1. Nel comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg del 2014 le parole "*di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo*" sono soppresse.

#### **Art. 2**

##### **Modificazioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg del 2014**

1. Nel comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg del 2014 le parole "*e ad indicare il numero di cellulare*" sono sostituite dalle seguenti "*o ad indicare con chiarezza il numero di telefono a cui risponde*".

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg del 2014 è sostituito dal seguente:

*"4. Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista deve sempre rispondere alle chiamate, assicurando la distribuzione dei farmaci di libera vendita, la consegna dei farmaci prescritti dal medico e garantendo, in caso di urgente necessità, la consegna di dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e articoli sanitari."*

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE  
UGO ROSSI

Allegato>>>

## NOTE ESPLICATIVE

### Avvertenza

Gli uffici della Giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

### Note alle premesse

- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

*"Art. 53*

*Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. "*

- L'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

*"Art. 54*

*Alla Giunta provinciale spetta:*

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;*
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;*
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;*
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;*
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.*  
*Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20. 000 abitanti;*
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;*
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. "*

### Nota all'articolo 1

- L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg di data 12 febbraio 2014 dispone:

*"Art. 8*

*Vigilanza sulle farmacie*

1. L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo sulle farmacie è esercitata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la struttura organizzativa competente in materia di servizio farmaceutico, in conformità alla normativa vigente.

2. L'ispezione di tutte le farmacie, nei tempi previsti dalla normativa vigente, è effettuata da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, formata da:

- a) responsabile del Servizio farmaceutico o da un farmacista del Servizio farmaceutico suo delegato, con funzione di presidente;
- b) un farmacista designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti.
- c) un medico dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari con competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- d) da un medico veterinario dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

3. I professionisti di cui ai punti c) e d) non sono componenti fissi e sono convocati dal presidente nei casi in cui sia richiesta la specifica competenza.

4. Per ogni componente effettivo sono individuati uno o più supplenti.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato dell'azienda di ~~posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.~~

6. La commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

7. La commissione di vigilanza sulle farmacie prevista dal presente articolo verifica inoltre l'idoneità delle dotazioni, degli arredi e delle provviste ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuova farmacia. Nel caso di trasferimento di titolarità e in quello di trasferimento dei locali nell'ambito della sede, la commissione provvede alla predetta verifica, mediante ispezione da effettuare entro i successivi novanta giorni.

## Nota all'articolo 2

- L'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg di data 12 febbraio 2014 dispone:

### *"Art. 10*

#### *Modalità di espletamento del servizio farmaceutico mediante turnazione*

1. Le modalità di effettuazione del servizio farmaceutico di turno sono le seguenti:

- a) a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico e il farmacista presta regolare servizio;
- b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con il farmacista di guardia presente nell'esercizio;
- c) a chiamata, quando la farmacia è chiusa e il farmacista indica con chiarezza all'esterno il proprio indirizzo e il numero telefonico di reperibilità.

2. Il servizio di turno è svolto con le seguenti modalità:

- 1) nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali:
  - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8.00 alle 22.00;
  - b) nei comuni con due o con tre farmacie: a battenti aperti almeno nelle ore antimeridiane e a chiamata per il resto della giornata;
  - c) nei comuni con farmacia unica: a battenti aperti o a chiamata, secondo le esigenze locali;
- 2) durante le ore diurne non comprese nel normale orario di servizio feriale come definito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 62, comma 2 della legge provinciale n. 29 del 1983.
  - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8.00 alle 22.00 (con possibilità per motivi di sicurezza di provvedere alla chiusura dei battenti, senza applicazione del diritto addizionale, nelle fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00);
  - b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata;
- 3) durante l'orario di chiusura notturna:
  - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti chiusi;
  - b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata.

3. Nel servizio di turno a chiamata il farmacista è tenuto a predisporre la presenza di un campanello con trasferimento di chiamata, ~~e ad indicare il numero di cellulare o ad indicare con chiarezza il numero di telefono a cui risponde.~~ Il farmacista deve assicurare l'arrivo in farmacia entro venti minuti dal momento della chiamata.

4. ~~Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista ha la facoltà di limitarsi alla distribuzione dei farmaci con caratteristiche di improrogabilità, del materiale di medicazione e della dietetica specialistica, ferme restando l'obbligo di evadere le ricette mediche rilasciate nell'arco della giornata.~~

4. Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista deve sempre rispondere alle chiamate, assicurando la distribuzione dei farmaci di libera vendita, la consegna dei farmaci prescritti dal medico e garantendo, in caso di urgente necessità, la consegna di dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e articoli sanitari.

5. All'esterno di ciascuna farmacia è permanentemente esposto al pubblico, in posizione facilmente visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un apposito cartello od altro mezzo idoneo di informazione, che indica l'orario di apertura giornaliera dell'esercizio, le farmacie in servizio di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa e la loro ubicazione.

---